PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Documento di seduta

12.2.2008 B6-0000/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni orali B6-0005/2008 e B6-0006/2008

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Gérard Deprez

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

B6-0000/2008

Risoluzione del Parlamento europeo sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato sull'Unione europea nonché gli articoli 13, da 17 a 22, da 61 a 69, 255 e 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, che rappresentano le basi giuridiche principali per lo sviluppo dell'Unione europea e della Comunità in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

– viste le interrogazioni orali O-0005/2008[1] e O-0006/2008[2],

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

– visti gli articoli 113 e 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia gli affari interni (A6-0000-2008),

A. considerando che gli interventi che hanno avuto luogo sia in occasione dell'incontro preparatorio del 26 novembre 2007 con i parlamenti nazionali[3] che durante l'ultima dibattito in Aula il 31 gennaio scorso hanno messo in luce l'importanza di preparare accuratamente la transizione al nuovo quadro giuridico che deriverà dalla ratifica del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007[4], che modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) e stabilisce un trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

B. ricordando che l'articolo 6 del trattato di Lisbona prevede, in linea di principio, che il trattato entri in vigore il 1° gennaio 2009 e che, in tale prospettiva, gli Stati membri lavorano già per preparare le numerose decisioni urgenti che dovranno essere adottate dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato (ad esempio, quella relativa alla creazione di un servizio diplomatico esterno), nonché le priorità delle politiche connesse con lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo successivo al 2009 (si vedano i lavori del gruppo "Futuro", che riunisce i ministri degli Interni e della Giustizia),

C. considerando che in questo periodo di transizione è ancor più urgente, nell'interesse dei cittadini europei, prendere in considerazione anche i miglioramenti apportati dal nuovo trattato in materia di:

---

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2008-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2008-0006+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

[3] http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200801/20080117ATT19095/20080117ATT19095EN.pdf

[4] Testi accessibili all'indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=1296&lang=it

– protezione dei diritti fondamentali quali definiti dalla Carta dei diritti fondamentali proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007[1],

– controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia, segnatamente sugli atti che rientrano nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria,

– controllo democratico mediante un'estensione della codecisione del Parlamento europeo nonché l'associazione dei parlamenti nazionali al processo legislativo europeo e alla valutazione del suo impatto, in particolare per quanto riguarda le politiche connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

D. preoccupato in relazione al fatto che, in base agli accordi conclusi tra gli Stati membri, le proposte approvate o da approvare entro l'entrata in vigore del trattato a titolo della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale continuerebbero a non avere alcun effetto diretto e a non essere soggette al controllo della Corte per un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato,

E. considerando che una situazione di questo tipo è difficilmente accettabile per il Parlamento europeo trattandosi di misure che influirebbero sui diritti dei cittadini, i quali nel contempo sarebbero privati dell'accesso al giudice europeo,

F. ricordando che, per sormontare gli effetti negativi di una situazione di questo tipo, gli stessi Stati membri hanno tuttavia previsto, con il Protocollo n. 10 del trattato (e nella dichiarazione che lo accompagna), la possibilità di aggiornare i testi dell'*acquis* per quanto riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e ciò, se del caso, a partire dall'entrata in vigore del nuovo trattato,

G. considerando che l'interesse dei cittadini europei di beneficiare di una piena protezione giurisdizionale sulla base del nuovo trattato deve essere rispettato anche per quanto riguarda le proposte che sono attualmente oggetto di negoziati,

H. ricordando che, per quanto riguarda i lavori che erano in corso già al momento delle precedenti revisioni dei trattati (Atto unico, trattato di Maastricht e trattato di Amsterdam), le istituzioni avevano riorganizzato il loro programma di lavoro di modo che le proposte potessero essere pubblicate in tempo utile prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato, cosa che altrimenti non sarebbe potuta avvenire,

1. propone al Consiglio e alla Commissione:

   a) di definire di comune accordo con il Parlamento europeo un elenco di testi o di proposte che potrebbero o dovrebbero essere adottati in via prioritaria prima dell'entrata in vigore del trattato, e comunque prima della fine della presente legislatura,

   b) per quanto riguarda le proposte in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria (soggette alla procedura di codecisione), di proseguire i negoziati ricercando fin da subito l'accordo politico con il Parlamento europeo,

[1] Testo: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:303:SOM:IT:HTML

e che, una volta ottenuto l'accordo,

– l'adozione formale sia rinviata dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato oppure

– il Consiglio adotti la decisione o la decisione quadro in questione nell'ambito del trattato attuale, accettando nel contempo di adottarla nuovamente nell'ambito del nuovo trattato, cosa che permetterebbe il pieno controllo giurisdizionale da parte della Corte. Qualora un accordo politico fosse già stato raggiunto in precedenza, il Parlamento europeo potrebbe accettare di non riaprire i negoziati sul merito, come avviene nel caso delle procedure di adozione delle codificazioni ufficiali[1];

2. propone come priorità per i settori cui si applica o si applicherà la codecisione/il parere conforme durante il periodo di transizione:

nel settore dei diritti fondamentali e di cittadinanza

– la definizione del mandato a negoziare per l'adesione dell'Unione europea alla CEDU (articolo 6, paragrafo 2, del TUE),

– la revisione del regolamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali in funzione della futura adesione alla CEDU e l'estensione della codecisione del Parlamento europeo ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

– una proposta legislativa per la protezione consolare e diplomatica (articolo 20 del TFUE),

– una proposta in materia di trasparenza e confidenzialità delle informazioni e dei documenti trattati dalle istituzioni dell'Unione europea,

– una proposta in materia di protezione dei dati (prevedendo un consolidamento delle disposizioni attualmente differenziate in funzione dei pilastri),

– la trasformazione del gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sui diritti fondamentali e la cittadinanza in un gruppo permanente, come proposto dalla Presidenza slovena,

in materia di spazio giudiziario europeo

– la revisione della proposta legislativa sui diritti della persona nella procedura penale (articolo 69 E del TFUE),

– una proposta per i diritti delle vittime della criminalità e del terrorismo (articolo 69 E del TFUE),

– il rafforzamento del riconoscimento reciproco sia per le misure prese "in absentia" che per le prove tra gli Stati membri (articolo 69 E del TFUE),

– l'interconnessione dei casellari giudiziali,

[1] Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4, GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

– la revisione dello statuto di Europol, Eurojust e della Rete giudiziaria europea alla luce delle nuove basi giuridiche,

in materia di protezione delle frontiere

– l'adozione di misure appropriate per assicurare la completa entrata in funzione del SIS II nonché delle decisioni legate al trattato di Prüm,

– il rafforzamento di Frontex e la valutazione d'impatto delle nuove proposte della Commissione in materia di controllo delle frontiere,

in materia di politiche migratorie di asilo e di integrazione

– la definizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, tenendo conto delle proposte recentemente presentate dalla Commissione, di un "patto europeo per le politiche migratorie", che integri sia gli aspetti connessi alla lotta contro l'immigrazione clandestina che quelli connessi al controllo dell'immigrazione legale,

– l'avvio dei lavori in vista di una politica d'asilo europea, sulla base delle proposte che saranno presentate dalla Commissione entro la fine dell'anno;

3. ritiene che occorra associare sin d'ora in modo strutturato i parlamenti nazionali nonché la società civile alla definizione di tali misure legislative come anche alla valutazione di queste politiche negli Stati membri; invita la Commissione e il Consiglio a riesaminare con il Parlamento europeo, in questa prospettiva, le reti, le agenzie o gli strumenti il cui compito consisterebbe nel valutare l'impatto delle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia o nel favorire un'interazione più stretta con la società civile europea;

4. ricorda che il nuovo trattato riconosce ormai il ruolo del Parlamento europeo nella conclusione degli accordi internazionali relativi alle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; chiede, in tale contesto:

– che gli vengano sottoposti in tempo utile tutti gli accordi con paesi terzi che non saranno stati conclusi da oggi al 31 dicembre 2008,

– di essere informato con regolarità dei negoziati attualmente in corso;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.